



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
Bologna

prot 589 del 23/3/2012



Tribunale per i Minorenni  
Bologna

Ai Signori Questori delle Province di:  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini

Ai Signori Comandanti Provinciali Arma dei  
Carabinieri di:  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale  
dell'Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia  
Ferroviaria Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente dell'VIII zona di Polizia di Frontiera  
dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche  
Bologna

Ai Signori Comandanti della Polizia Locale di  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza

Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini

Al Consolato Generale d'Ucraina a Bologna

Alla Regione Emilia Romagna  
Servizio politiche sociali e socio educative  
Servizio politiche per l'integrazione sociale,  
il contrasto alla povertà e terzo settore

Ai Servizi Sociali della Regione Emilia Romagna  
per il tramite del Garante Regionale per l'Infanzia

e per conoscenza

Al Sig. Presidente della Corte  
d'Appello di Bologna

Al Signor Procuratore Generale  
presso la Corte d'Appello  
Bologna

### **Emergenza Ucraina – linee-guida in materia di accoglienza dei minori profughi**

Lo stato di guerra in Ucraina sta determinando l'ingresso nella regione Emilia Romagna, come nel resto del paese, di numerosi minori ucraini.

Alcuni di essi sono accompagnati da uno o entrambi i genitori, altri da parenti, altri ancora da amici di famiglia o conoscenti, mentre un parte consistente si trova nel nostro territorio senza figure adulte di riferimento.

Al fine di assicurare una rapida e uniforme trattazione delle segnalazioni riguardanti i minori ucraini, e tenuto conto della diversità delle situazioni che di volta in volta si presentano, si forniscono le seguenti indicazioni di massima sulle modalità di prima "gestione" di tali minori e di segnalazione all'autorità giudiziaria.

1. Tutti i minori ucraini senza genitori sono da considerarsi minori stranieri non accompagnati, ai quali vanno assicurate nell'immediatezza l'accoglienza e la nomina del tutore, ai sensi della legge 47/2017;
2. In caso di minori accompagnati da persone che si dichiarano genitori ma che non sono in grado di comprovare con documenti il legame familiare, i Servizi Sociali dovranno richiedere al Consolato di accertare il vincolo familiare, e invieranno la segnalazione alla Procura Minorenni solo in caso di esito negativo di tali accertamenti, ovvero nell'ipotesi di emergenti situazioni di pregiudizio che richiedono provvedimenti a tutela;
3. tutte le prime segnalazioni riguardanti i minori stranieri ucraini senza genitori anche se affidati dai predetti a parenti entro il quarto grado, ad altri familiari o a conoscenti (al pari delle comunicazioni riguardanti tutti i minori stranieri non accompagnati),

vanno inviate esclusivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica certificata:

[affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it](mailto:affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it);

4. le prime segnalazioni riguardanti i minori ucraini senza genitori devono contenere i seguenti dati:
- generalità dei minori
  - generalità dei genitori solo ove già note
  - generalità degli eventuali accompagnatori
  - presenza di parenti in Italia
  - luogo dell'accoglienza

Ai fini dell'agevole trattazione delle notizie e del rapido promovimento del ricorso al Tribunale per i Minorenni, è auspicabile il **coordinamento tra le Forze dell'Ordine e i Servizi Sociali, tale da consentire l'invio di una segnalazione unica alla Procura Minorenni;**

5. le comunicazioni successive alla prima segnalazione (che, si ribadisce, si considera tale solo se contiene tutte le informazioni di cui al punto 3) devono essere trasmesse esclusivamente al Tribunale per i Minorenni di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica certificata:

[civile.tribmin.bologna@giustiziacert.it](mailto:civile.tribmin.bologna@giustiziacert.it);

6. il collocamento in comunità o presso famiglie affidatarie individuate dai Servizi sarà riservato ai minori che non hanno alcuna idonea figura adulta di riferimento e che non sono seguiti da enti del privato sociale.


Anche in tale ipotesi, **il Servizio o l'associazione e che ha provveduto al collocamento dovrà immediatamente segnalare alla Procura la presenza del minore** anche per non incorrere nella violazione di quanto disposto dall'art. 9 l. 184/83.

Il Servizio Sociale dovrà effettuare una indagine psicosociale per verificare che il contesto individuato corrisponda all'interesse del minore, e predisporre un progetto di accoglienza che garantisca le modalità con le quali garantire i rapporti con la famiglia di origine ai fini della successiva ratifica ex artt. 18 e 19 D. Lvo 142/15 e 33.5 l. 184/83;

7. in caso di accoglienza da parte di persone diverse dai genitori (es. parenti, conoscenti dei familiari) i servizi sociali svolgeranno una verifica sull'ambiente ospitante e sull'esistenza di condizioni adeguate alle esigenze minorenni. Svolgeranno altresì accertamenti sulla volontà dei genitori di affidare il minore alla persona ospitante, mediante comunicazione telefonica con i medesimi ove possibile, e traduzioni anche non certificate di documentazione nella disponibilità dei minori o dell'affidatario, avvalendosi di interpreti prontamente reperibili.

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione.

Bologna, 23 marzo 2022

Il Presidente del Tribunale  
Gabriella Tomai  


Il Procuratore della Repubblica  
Silvia Marzocchi  
